

		ARSIAL INTERNO VERBALE COMUNICAZIONI 0000010/2024 con data: 16/02/2024 08:59:47	
Ente /Sede	Agenzia Regionale Sviluppo ed Innovazione Agricoltura Lazio A.R.S.I.A.L.		
Indirizzo	Via R. Lanciani N. 38 – 00162 - Roma		



OGGETTO: INDICAZIONI SULLE CIRCOSTANZE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO E DELL'OPPORTUNITA' DI REDIGERE IL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIALI (D.U.V.R.I.), COME PREVISTO DALL'ART. 26 DEL D.LGS. 81/'08

Il sottoscritto ing. Maurizio Salerno in qualità di Responsabile Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) dell'Agenzia Regionale Sviluppo ed Innovazione Agricoltura del Lazio (A.R.S.I.A.L.), di seguito riporta quanto indicato dall'art. 26 del D.Lgs. 81/'08 in merito alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.) in merito ai lavori oggetto di appalto.

Art. 26 D.Lgs. 81/'08:

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'[articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#);

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'[articolo 29, comma 6-ter](#), con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, [\(ora d.lgs. n. 36 del 2023 - n.d.r.\)](#) tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere

	<div> <div>ARSIAL INTERNO</div> <div>VERBALE COMUNICAZIONI</div> <div>0000010/2024 con data: 16/02/2024 08:59:47</div> </div>	<div>  <div> ARSIAL Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio </div> </div>
Ente /Sede	Agenzia Regionale Sviluppo ed Innovazione Agricoltura Lazio A.R.S.I.A.L.	
Indirizzo	Via R. Lanciani N. 38 – 00162 - Roma	

decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
(comma così sostituito dall'[art. 32, comma 1, lettera a\), legge n. 98 del 2013](#))

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al [d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177](#), o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'[allegato XI](#) del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.
(comma così sostituito dall'[art. 32, comma 1, lettera a\), legge n. 98 del 2013](#))

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, *(ora [art. 63 del d.lgs. n. 36 del 2023 -- n.d.r.](#))* o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli [articoli 1559](#), ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, [1655](#), [1656 e 1677 del codice civile](#), devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'[articolo 1418 del codice civile](#) i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, *(ora [d.lgs. n. 36 del 2023- n.d.r.](#))* trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

		ARSIAL INTERNO VERBALE COMUNICAZIONI 0000010/2024 con data: 16/02/2024 08:59:47	
Ente /Sede	Agenzia Regionale Sviluppo ed Innovazione Agricoltura Lazio A.R.S.I.A.L.		
Indirizzo	Via R. Lanciani N. 38 – 00162 - Roma		



LE INDICAZIONI DEL D.LGS. 81/2008

Le indicazioni presenti nell'articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) del D.Lgs. 81/2008:

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

- a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione (...)
- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Ma cosa si intende per disponibilità giuridica?

Nel linguaggio giuridico, "per disponibilità giuridica si intende 'il diritto di disporre, ossia di utilizzare in senso giuridico il bene'. Chi ha disponibilità giuridica di un luogo?

- il proprietario
- chi ha un titolo legale per utilizzare quel luogo (per es. affittuario).

Si ricorda poi che l'art. 26 è stato modificato dal D.Lgs. 106/09 che "ha escluso dalla valutazione dei rischi da interferenza le attività che, pur essendo parte del ciclo produttivo aziendale, si svolgano in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità per la Stazione Appaltante di svolgere nei medesimi luoghi, gli adempimenti di legge".

COS'E' IL DUVRI?

Il DUVRI, acronimo il cui significato è "Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti", è un documento che analizza e descrive la corretta gestione della sicurezza durante le attività in appalto.

		<div>ARSIAL INTERNO VERBALE COMUNICAZIONI 0000010/2024 con data: 16/02/2024 08:59:47</div>		<div> Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio</div>
Ente /Sede	Agenzia Regionale Sviluppo ed Innovazione Agricoltura Lazio A.R.S.I.A.L.			
Indirizzo	Via R. Lanciani N. 38 – 00162 - Roma			

Il D. Lgs. 81/08 (il cosiddetto “Testo Unico Sicurezza sul Lavoro”) indica tale documento come “Unico Documento di Valutazione dei Rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze”: l’acronimo DUVRI pertanto non è esatto, anche se universalmente utilizzato.

CHI REDIGE IL DUVRI?

Il DUVRI è un documento che deve essere redatto, ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/08, dal Datore di Lavoro Committente. Benché non espressamente indicato nel D. Lgs. 81/08, trattandosi di un documento di valutazione dei rischi, il Datore di Lavoro si farà assistere nella stesura dal RSPP e dal Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP).

SE IL COMMITTENTE NON COINCIDE CON IL DATORE DI LAVORO DELL’AZIENDA ALL’INTERNO DELLA QUALE SI SVOLGONO I LAVORI IN APPALTO, CHI REDIGE IL DUVRI?

In tali casi, ai sensi dell’art. 26, comma 3-ter del D. Lgs. 81/08, il Committente redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze, recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto: si tratta cioè di una sorta di DUVRI “preliminare”.

Successivamente, il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, ossia chi ha la giuridica disponibilità dei luoghi in cui si svolgono i lavori, prima dell’inizio dell’esecuzione degli stessi, integra il predetto documento (DUVRI preliminare) riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto, redigendo così il vero e proprio DUVRI “definitivo”.

Quest’ultimo DUVRI, sottoscritto per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali dell’appalto.

DUVRI: QUANDO SERVE?

Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) deve essere redatto in caso di appalti svolti:

- all’interno di un’azienda o di una singola unità produttiva
- nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che il committente abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo

Il DUVRI pertanto viene redatto dal Committente, qualora l’appalto commissionato sia svolto in luoghi sotto la “giuridica” disponibilità dello stesso Committente.

In particolare, IL DUVRI È UN DOCUMENTO SULLA SICUREZZA CHE HA LE SEGUENTI FINALITÀ:

- promuovere la cooperazione sull’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto

		<div>ARSIAL INTERNO VERBALE COMUNICAZIONI 0000010/2024 con data: 16/02/2024 08:59:47</div>		<div> Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio</div>
Ente /Sede	Agenzia Regionale Sviluppo ed Innovazione Agricoltura Lazio A.R.S.I.A.L.			
Indirizzo	Via R. Lanciani N. 38 – 00162 - Roma			

- favorire il coordinamento sugli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese/lavoratori autonomi e committente presenti nell'area.

Ricordiamo che il DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto/contratto d'opera e la sua eventuale assenza determina l'invalidità dell'atto contrattuale.

LE NOVITÀ APPORTATE DAL “DECRETO DEL FARE”

Il cosiddetto “Decreto del Fare”, Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98), modifica l'art. 26 introducendo ai commi 3 e 3 bis le seguenti innovazioni:

1. Previsione dell'incaricato (comma 3):

in alternativa al DUVRI, il DLC potrà individuarlo, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico; la Norma ha l'obiettivo di tramutare un adempimento spesso meramente formale (il DUVRI) in adempimento sostanziale attraverso l'individuazione di una figura in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali tipiche di un preposto, che conosca e sia presente sul luogo di lavoro e, pertanto, sia in grado di intervenire efficacemente al fine di scongiurare possibili rischi da interferenze, nell'azione di cooperazione e coordinamento.

2. Esonero dall'obbligo di redazione del DUVRI o dalla misura alternativa di cui sopra (comma 3 bis):

relativamente all'affidamento di servizi di natura intellettuale (es.: consulenti, tecnici interpellati per la redazione di progetti, ecc.), alle mere forniture di materiali o attrezzature (in quanto non generano interferenze da gestire tra attività lavorative), ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi di incendio di livello elevato o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. 81/08 e s.m.i..

Per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

In caso di attività a basso rischio infortunistico il DUVRI potrà essere sostituito dall'individuazione dell'incaricato; in tali contesti, questi potrà quindi sovrintendere anche ad attività di rilevante importanza, in termini di durata temporale e di lavoratori impegnati, anche se di durata superiore ai cinque uomini-giorno.

I requisiti e i compiti dell'“incaricato”

La figura dell'incaricato, come emerge dalla Norma, deve essere in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta.

Pertanto, nella medesima Norma, non sono state definite le caratteristiche relative a tale esperienza, rimanendo in capo al DLC la responsabilità dell'individuazione della figura idonea.

		ARSIAL INTERNO VERBALE COMUNICAZIONI 0000010/2024 con data: 16/02/2024 08:59:47	
Ente /Sede	Agenzia Regionale Sviluppo ed Innovazione Agricoltura Lazio A.R.S.I.A.L.		
Indirizzo	Via R. Lanciani N. 38 – 00162 - Roma		



Nell'attuale silenzio normativo, che nemmeno rimanda ad una successiva normazione specifica, si presume che la necessaria formazione dell'incaricato debba essere quella prevista dall'Accordo Stato Regioni e quindi, attualmente, quella obbligatoria per i lavoratori (quattro più quattro ore per rischio basso), quella particolare aggiuntiva per il preposto (di otto ore) e l'aggiornamento quinquennale di sei ore.

L'incaricato dovrà essere individuato, ai fini probatori, per iscritto e con data certa; seguirà quindi accettazione da parte dell'interessato, con modalità analoghe.

Il contratto relativo all'affidamento del lavoro/servizio/fornitura, nel quale sarà data chiara evidenza all'individuazione dell'incaricato, dovrà attribuire al medesimo poteri di coordinamento per la sicurezza ampi e ben definiti, analogamente a quanto avviene nel caso del cantiere per il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori (CSE), figura che, concettualmente, corrisponde alla nuova figura dell'incaricato.

Tali poteri, che pongono in essere altrettanti doveri, consistono essenzialmente in:

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni normative e aziendali di sicurezza del lavoro, dei verbali di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure;
- organizzare tra i Datori di Lavoro presenti, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività e la reciproca informazione;
- segnalare al DLC o al Dirigente, ove allo scopo delegato, previa contestazione scritta alle Imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni di legge, e aziendali, di sicurezza del lavoro, di eventuali verbali di coordinamento e delle relative procedure adottate;
- proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle Imprese o dei lavoratori autonomi dai luoghi di lavoro, o la risoluzione del contratto;
- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate.

DUVRI: QUANDO NON SERVE?

Non è obbligatorio redigere il DUVRI:

- in caso di appalti di servizi di natura intellettuale
- in riferimento a mere forniture di materiali o attrezzature
- ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D.lgs. 81/08.

		ARSIAL INTERNO VERBALE COMUNICAZIONI 0000010/2024 con data: 16/02/2024 08:59:47		
Ente /Sede	Agenzia Regionale Sviluppo ed Innovazione Agricoltura Lazio A.R.S.I.A.L.			 ARSIAL Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio
Indirizzo	Via R. Lanciani N. 38 – 00162 - Roma			

COSA SONO GLI UOMINI GIORNO?

Nel contesto della determinazione dell'obbligo di stesura del DUVRI, con il termine uomini giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori. Pertanto quando le attività svolte in appalto, nell'arco di un anno, avranno un'entità al massimo di cinque uomini giorno, non sarà necessario redigere il DUVRI.

CHI FIRMA IL DUVRI?

La normativa vigente non richiede che il DUVRI sia obbligatoriamente firmato, né, a differenza di quanto previsto per il DVR, da indicazione in merito alla necessità che il documento abbia data certa.

Benché non obbligatoria, l'apposizione della firma sul DUVRI da parte del Datore di Lavoro Committente e di ogni datore di lavoro/lavoratore autonomo che parteciperà all'esecuzione dell'opera o servizio appaltato può essere un mezzo per "testimoniare" che il DUVRI è stato condiviso e recepito da tutti gli attori coinvolti nell'appalto.

È altresì evidente che le informazioni contenute nel DUVRI dovranno essere trasferite a tutti i lavoratori operanti nell'appalto e ciò spetta al datore di lavoro dell'impresa appaltatrice.

DUVRI, POS E PSC, QUANDO VANNO PREDISPOSTI QUESTI DOCUMENTI?

Nel caso l'appalto si configuri come un cantiere temporaneo o mobile (Titolo IV del D. Lgs. 81/08) e cioè nel caso in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X del D.Lgs. 81/08, le imprese esecutrici devono redigere il piano operativo di sicurezza (POS), cioè il documento di valutazione dei rischi in riferimento al singolo cantiere interessato.

Se poi nel cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici, il committente, o il responsabile dei lavori, deve nominare il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE). In tal caso il coordinatore deve redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) come previsto dall'art. 100 del D.Lgs. 81/08.

L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), nonché la redazione del piano operativo di sicurezza (POS) costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di redazione del DUVRI da parte del Datore di Lavoro Committente, come previsto dall'art. 96 comma 2 del D.Lgs. 81/08.

Pertanto:

- nei cantieri in cui viene predisposto il PSC, non è necessaria la predisposizione del DUVRI
- qualora invece il cantiere non richieda la predisposizione del PSC, ad esempio perché vi opera una sola impresa oppure perché non sono previsti lavori "edili", il Committente, qualora anche Datore di Lavoro, dovrà predisporre il DUVRI.


		<div>ARSIAL INTERNO VERBALE COMUNICAZIONI 0000010/2024 con data: 16/02/2024 08:59:47</div>		<div> Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio</div>
Ente /Sede	Agenzia Regionale Sviluppo ed Innovazione Agricoltura Lazio A.R.S.I.A.L.			
Indirizzo	Via R. Lanciani N. 38 – 00162 - Roma			

SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE

Mancata elaborazione del DUVRI: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro;


	ARSIAL INTERNO VERBALE COMUNICAZIONI 0000010/2024 con data: 16/02/2024 08:59:47	 ARSIAL Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio
Ente /Sede	Agenzia Regionale Sviluppo ed Innovazione Agricoltura Lazio A.R.S.I.A.L.	
Indirizzo	Via R. Lanciani N. 38 – 00162 - Roma	

REDAZIONE D.U.V.R.I.




		ARSIAL INTERNO VERBALE COMUNICAZIONI 0000010/2024 con data: 16/02/2024 08:59:47	
Ente /Sede	Agenzia Regionale Sviluppo ed Innovazione Agricoltura Lazio A.R.S.I.A.L.		ARSIAL Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio
Indirizzo	Via R. Lanciani N. 38 – 00162 - Roma		

DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL D.U.V.R.I.



*) allo stato, in carenza del decreto applicativo, di cui al comma 3 dell'art. 26, non è consentito ricorrere all'incaricato in alternativa alla elaborazione del DUVRI.

	<p style="text-align: center;">ARSIAL INTERNO VERBALE COMUNICAZIONI</p> <p style="text-align: center;">0000010/2024 con data: 16/02/2024 08:59:47</p>	<p style="text-align: center;">ARSIAL Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio</p>
Ente /Sede	<p style="text-align: center;">Agenzia Regionale Sviluppo ed Innovazione Agricoltura Lazio A.R.S.I.A.L.</p>	
Indirizzo	<p style="text-align: center;">Via R. Lanciani N. 38 – 00162 - Roma</p>	



		<div>ARSIAL INTERNO VERBALE COMUNICAZIONI 0000010/2024 con data: 16/02/2024 08:59:47</div>		<div> Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio</div>
Ente /Sede	Agenzia Regionale Sviluppo ed Innovazione Agricoltura Lazio A.R.S.I.A.L.			
Indirizzo	Via R. Lanciani N. 38 – 00162 - Roma			



Operatore Economico

1. riceve un documento, dal DLC, recante le informazioni inerenti l'appalto e le specifiche degli ambienti di lavoro nel quale andrà ad operare;
2. fornisce al DLC i documenti per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale;
3. effettua, se ritenuto necessario, un sopralluogo preventivo, congiuntamente al DLC, negli ambienti di lavoro in cui dovrà operare;
4. sottoscrive il verbale di sopralluogo, valutazione e cooperazione.



1. fornisce dettagliate informazioni sui rischi introdotti dalla propria attività negli ambienti in cui andrà ad operare;
2. accetta il DUVRI rev. 0;
3. formula l'offerta per l'affidamento del contratto per cui è stato interpellato;
4. indica i costi **ordinari** necessari per l'attuazione, in relazione all'appalto, della normativa vigente in materia di sicurezza e di salute.

4.
Formulazione
dell'offerta



1. analizza i documenti ricevuti dagli operatori economici;
2. **individua l'operatore economico** al quale affidare il contratto, vagliata la **congruità** del prezzo offerto.

5.
Scelta
dell'operatore

6.
Elaborazione
del DUVRI
rev. 1 (**)

Il DLC, prima della stipula del contratto, effettua la valutazione dei rischi da interferenza definitiva elaborando il DUVRI rev. 1:

1. approfondisce l'analisi dei rischi da interferenze in considerazione delle informazioni che l'operatore economico individuato ha fornito, valutando gli ulteriori rischi indotti a terzi;
2. definisce le azioni a proprio carico e di ogni operatore economico integrando, eventualmente, le misure pianificate nel DUVRI rev. 0 tenendo conto anche di ogni subappalto, che gli appaltatori principali si impegnano a farsi autorizzare ed a comunicare, al DLC medesimo, in tempo utile;
3. valuta la congruità dei costi ordinari indicati dall'Appaltatore in sede di offerta;
4. ove necessario modifica la stima degli oneri della sicurezza da interferenze.

		ARSIAL INTERNO VERBALE COMUNICAZIONI 0000010/2024 con data: 16/02/2024 08:59:47	
Ente /Sede	Agenzia Regionale Sviluppo ed Innovazione Agricoltura Lazio A.R.S.I.A.L.		
Indirizzo	Via R. Lanciani N. 38 – 00162 - Roma		

7.
**Coordinamento
 e cooperazione**

- Il DLC al fine di promuovere il coordinamento tra i Datori di Lavoro coinvolti, attiva un dialogo sulle misure da adottare; al riguardo:
1. prima della stipula del contratto, mette a disposizione di tutti i soggetti interferenti tra loro o comunque presenti negli stessi ambienti di lavoro, il DUVRI rev. 1;
 2. ove lo ritenga necessario, indice una riunione di coordinamento con tutti gli operatori coinvolti nelle fasi di lavoro in esame;
 3. modifica il documento sulla base del confronto tra i vari soggetti in sede di coordinamento.



- L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori coinvolti s'impegnano a collaborare con il DLC per la stesura coordinata del DUVRI rev. 1; a tal fine:
1. presentano eventuali proposte di modifica o integrazione al DUVRI rev. 0 per migliorare, ove possibile, la sicurezza sulla base della propria "tecnologia" ed esperienza;
 2. accettano il DUVRI rev. 1;
 3. ove un'Impresa si rientri per tipologia di lavori nel Titolo IV (Cantieri) redige il POS;
 4. cooperano tra loro e con il DLC ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro.

8.
**Aggiornamento
 periodico del
 DUVRI**

- Il DLC, in occasione di nuove o modificate attività, o cessazione di Imprese o lavoratori autonomi a contratto, effettua un aggiornamento della valutazione delle interferenze, ripercorrendo il ciclo delle azioni del presente diagramma.
 A tal fine, in coordinamento con tutti gli operatori economici interessati, ove necessario:
1. promuove integrazioni o aggiornamenti al DUVRI approvato;
 2. convoca una riunione di coordinamento con tutti gli operatori coinvolti nelle fasi di lavoro **critiche** o, comunque, quando richiesto dalle condizioni del caso;
 3. integra o aggiorna il DUVRI individuando le misure migliorative;
 4. adegua i contratti interessati, rideterminando i costi della sicurezza;
 5. stipula un nuovo contratto, revisiona o modifica il contratto in esecuzione.



- Tutti gli operatori economici coinvolti, ove necessario:
1. propongono al DLC integrazioni o aggiornamenti al DUVRI approvato;
 2. richiedono una riunione di coordinamento con tutti i soggetti coinvolti in fasi di lavoro **critiche** o, comunque, quando richiesto dalle condizioni del caso;
 3. collaborano con il DLC nell'individuazioni delle misure migliorative;
 4. sottoscrivono un nuovo contratto o la modifica del contratto in esecuzione.

		ARSIAL INTERNO VERBALE COMUNICAZIONI 0000010/2024 con data: 16/02/2024 08:59:47	 ARSIAL Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio
Ente /Sede	Agenzia Regionale Sviluppo ed Innovazione Agricoltura Lazio A.R.S.I.A.L.		
Indirizzo	Via R. Lanciani N. 38 – 00162 - Roma		

II DUVRI nella P.A.

Per i contratti redatti dalla P.A., ove trova applicazione il d.lgs. 163/06 e s.m.i., l'art. 26 offre, ai comma 3 e 3 ter, alcuni spunti di riflessione:

1. **Obbligo di elaborazione del DUVRI in capo al soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto (comma 3):**


nell'ambito di applicazione del *Codice dei contratti* il DUVRI è redatto dal *soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto* figura, definibile come *Committente Appaltante*, che frequentemente nelle grandi P.A. e, ad esempio, nel contesto della gestione degli edifici scolastici, difficilmente coincide con il Datore di Lavoro *attuatore*.

2. **DUVRI *ricognitivo* e DUVRI *integrato* (comma 3 ter):**

nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui al comma 34 dell'art. 3 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. (*), o in tutti i casi in cui il Datore di Lavoro non coincide con il Committente, il soggetto che affida il contratto redige, prima dell'affidamento, il DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei *rischi standard* relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

Successivamente, prima dell'esecuzione del contratto, il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, integra il DUVRI riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui sarà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

(*) la *centrale di committenza* è un'amministrazione aggiudicatrice (es.: una centrale acquisti regionale) che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori (es.: una ASL, un Istituto scolastico, ecc..) o, per i medesimi soggetti, aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi loro destinati.



DUVRI nei contratti redatti dalla P.A. - applicazione del d.lgs. 163/06 e s.m.i.

